



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

ACCORDO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL NUMERO PUBBLICO "EMERGENZA INFANZIA 114" EMANATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 12, L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 E DEL D.I. 6 AGOSTO 2003 RECANTE "INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEL CODICE DI PUBBLICA EMERGENZA 114"

*Avviso Pubblico del 26 febbraio 2019
(G.U. Serie Generale n. 49 del 27-02-2019)*

FRA

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia (C.F. 80188230587) con sede in Roma, Largo Pietro di Brazzà n. 86 rappresentato dalla Cons. Ermengilda Siniscalchi con incarico di Capo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, giusto Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 luglio 2018, registrato alla Corte dei Conti il 26 luglio 2018, Reg.ne Prev. n. 1550, successivamente indicato come "Amministrazione"

E

l' "Associazione S. O. S. - Il Telefono Azzurro ONLUS" - Linea Nazionale per la prevenzione dell'abuso all'Infanzia, con sede in Milano, Via Copernico, n. 1, codice Fiscale: 92012690373, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante dell'Associazione medesima, Prof. Ernesto Caffo, nato a Modena il 16.05.1950 ed ivi residente in Via Campi 90 - C.F. CFF RST 50E16 F257L, successivamente indicato come "Gestore"

PREMESSO CHE

- con decreto interministeriale del 6 agosto 2003, e successive modificazioni, recante "Individuazione del soggetto gestore del servizio telefonico connesso al codice di pubblica



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

- emergenza 114*" - di seguito denominato "Decreto" - il codice 114 è stato, in via definitiva, destinato all' "Emergenza maltrattamento dei minori";
- la gestione del predetto Numero deve essere affidata, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto, ad un ente senza finalità di lucro, individuato secondo il procedimento di selezione di cui all'art. 6, comma 1, del decreto medesimo, previa sottoscrizione di apposito Accordo;
 - con D.P.C.M. del 2 ottobre 2009, registrato alla Corte dei Conti il 20 ottobre 2009, Reg. n. 9 - Foglio n. 235, il codice per il Numero pubblico di emergenza "114" destinato all' "Emergenza maltrattamento dei minori", è stato attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità;
 - l'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e della attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*" convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2018, n. 97 ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità le funzioni di indirizzo e coordinamento, tra le altre, in materia delle iniziative volte a tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a contrastare ogni forma di violenza e abuso dei minori, in coerenza con la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York il 20 novembre 1989 e delle funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 3 agosto 1988, n. 269, nonché relative al contrasto alla pedopornografia di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 38;
 - è stato adottato l'Avviso per l'affidamento della gestione del Numero telefonico connesso al codice di pubblica emergenza 114, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 49 del 27 febbraio 2019, attesa l'avvenuta scadenza dell'Accordo della durata di ventiquattro mesi, relativa all'Avviso pubblico 1 febbraio 2017 (G.U. n. 26 - Serie Generale);
 - per la valutazione dei progetti presentati è stata istituita, con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia del 17 aprile 2019, una apposita Commissione di valutazione, ai sensi dell'art. 10 del predetto Avviso;
 - l'art. 11, comma 4 dell'Avviso che prevede che il Dipartimento per le Politiche della Famiglia si riserva la facoltà di affidare il "114" anche in presenza di una sola domanda valida;
 - in esito alle valutazioni operate dalla predetta Commissione, con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia del 21 giugno 2019 è stata individuato quale Gestore del "Numero pubblico di emergenza 114" l'Associazione S.O.S. - Il Telefono Azzurro Onlus è stata individuata quale Gestore del "Numero pubblico di emergenza 114";
 - il Gestore si impegna a presentare, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, una fideiussione bancaria o assicurativa per un importo di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) a garanzia dell'esecuzione dei compiti a suo carico nel rispetto delle modalità di gestione come definite dall'Avviso. La mancata costituzione della



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

garanzia fideiussoria, inderogabilmente entro il predetto termine, determina automaticamente la revoca dell'affidamento.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Norma di rinvio

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati e gli allegati di seguito elencati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo:
 - a) Avviso Pubblico di seguito "Avviso";
 - b) Progetto tecnico-economico presentato dal Gestore e valutato dalla Commissione di verifica e valutazione di cui in premessa;
 - c) Patto di integrità o protocollo di legalità, sottoscritto dal legale rappresentante.
2. Quanto stabilito negli articoli successivi è liberamente e concordemente accettato dalle parti.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

1. L'oggetto dell'Accordo è la concessione del contributo, ai sensi dell'articolo 12, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto interministeriale 6 agosto 2003 recante "Individuazione del soggetto gestore del codice di pubblica emergenza 114" e s.m.i, per la gestione del numero pubblico "Emergenza infanzia 114", di seguito "Numero 114" accessibile gratuitamente da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di emergenza e disagio che possano nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minori.
2. Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso tra l'Amministrazione e il Gestore, per una durata complessiva di 36 mesi, per la gestione del Numero 114 in coerenza con quanto stabilito nell'Avviso e nell'offerta tecnico-economica, che fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 3

Modalità di gestione del Numero 114

1. Il Numero 114 è gestito senza soluzione di continuità nel rispetto di quanto previsto dal Decreto interministeriale del 6 agosto 2003 e s.m.i. ed ulteriormente specificato nell'Avviso e secondo le modalità operative riportate nel Progetto tecnico-economico presentato dal Gestore, di seguito denominato "Progetto".
2. Ciascuna delle parti nomina, entro tre giorni dalla stipula del presente Accordo, un soggetto referente per gli aspetti operativi dell'esecuzione dell'Accordo medesimo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Articolo 4 Obblighi del Gestore

1. I compiti del Gestore sono quelli individuati espressamente a suo carico da quanto disposto dal citato Decreto, dall'Avviso, dal Progetto e dal presente Accordo.
2. Il Gestore si impegna a tenere costantemente informata l'Amministrazione dell'andamento e dell'esito delle attività connesse alla gestione del Numero 114, oltre che attraverso le relazioni di cui al successivo art. 10, rendendo tempestivamente nota ogni eventuale difficoltà che possa impedire od ostacolare gravemente il regolare funzionamento del Numero 114.
3. Il Gestore è, altresì, tenuto a fornire all'Amministrazione e/o al Comitato di cui all'art. 7 del Decreto, dati ed informazioni relative a specifici segmenti di utenza, sui fenomeni connessi al disagio dell'infanzia e dell'adolescenza rilevati nel corso della gestione del Numero 114.
4. Il Gestore deve garantire la disponibilità di una banca dati evoluta, accessibile dall'Amministrazione, per la costituzione di un sistema informativo della conoscenza in grado di storicizzare le richieste di contatto, di analizzare i flussi e di elaborare analisi di sintesi. Le analisi e i dati della banca dati dovranno essere resi disponibili nel formato più conveniente per l'Amministrazione ai fini dell'alimentazione anche della banca dati dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile e, nel caso di interruzione dell'operatività del Numero 114 o non riassegnazione a fronte di nuova procedura per la concessione di contributo, il Gestore dovrà garantire il *porting* di tutti i dati presso altra destinazione.
5. Il Gestore è tenuto a predisporre contabilità separata allo scopo di evidenziare tutto quanto concerne la conduzione della gestione del Numero 114 e di produrre la documentazione di cui al successivo art. 10.

Articolo 5 Personale

1. Il Gestore si obbliga ad attuare e gestire il Numero 114 avvalendosi di personale ai sensi dell'art. 4 comma 1 punto d) dell'Avviso, come individuato nell'offerta tecnica-economica.
2. Il Gestore si impegna, con il personale di cui al comma 1, ad applicare le vigenti normative di settore e condizioni retributive così come disciplinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro di ciascuna categoria, ove esistenti.
3. Qualora il Gestore, durante la gestione del Numero 114, dovesse trovarsi nella necessità, anche improvvisa, di sostituire uno o più figure professionali facenti parte del personale che sarà impiegato nella gestione complessiva del Numero 114, sarà tenuto ad informare l'Amministrazione mediante contestuale comunicazione scritta e invia via PEC ufficio.politichefamiglia@pec.governo.it, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende sostituire rispetto a quelle indicate nel Progetto. Le persone individuate in sostituzione dovranno possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli delle persone sostituite, da comprovare mediante la presentazione di specifica documentazione, fermo restando l'esercizio del potere di verifica da parte dell'Amministrazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Articolo 6 Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo decorre dal 1° luglio 2019 per una durata di trentasei mesi.
2. Il presente Accordo obbliga il Gestore sin dal momento della stipula, mentre è efficace per l'Amministrazione soltanto dopo la registrazione degli organi di controllo.

Articolo 7 Prerogative dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione ha la facoltà di recedere dal presente Accordo nell'ipotesi individuata all'art. 12, comma 2 dell'Avviso.
2. L'Amministrazione può richiedere al Gestore, anche ai fini dei propri compiti indicati all'art. 4 del Decreto, di fornire i dati di cui all'art. 4, comma 3 del presente Accordo.
3. L'Amministrazione si riserva inoltre, in relazione all'andamento della gestione, di proporre al Gestore le modifiche al Progetto che ritenga utili al fine di adeguarlo ad eventuali esigenze sopravvenute o imprevedibili al momento della sua presentazione. Le modalità e le condizioni per l'esecuzione delle predette modifiche, qualora accolte dal Gestore, saranno oggetto di apposito atto integrativo al presente Accordo.

Art. 8 Raccordo con l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza

1. La gestione del Numero 114 deve garantire il raccordo con l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza secondo quanto previsto dall'art. 6 della L. 12 luglio 2011, n. 112.

Articolo 9 Contributo a parziale copertura degli oneri della gestione del Numero 114

1. Al Gestore del Numero 114 è corrisposto un contributo massimo di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per 36 mesi (euro 500.000,00 annui) a fronte di spese effettivamente sostenute. A carico del Gestore è posto l'onere finanziario eccedente la misura del previsto stanziamento di bilancio.

Articolo 10 Modalità di erogazione

1. Il contributo per la gestione del Numero 114 sarà corrisposto, previa positiva valutazione da parte del Comitato di indirizzo e verifica di cui all'art. 7 del Decreto interministeriale del 6 agosto 2003 e s.m.i. della documentazione di cui ai successivi commi 3 e 4, secondo le modalità indicate dal presente articolo.
2. Il contributo sarà liquidato al Gestore in tre quote quadrimestrali per ogni anno di attività: la prima e la seconda quota nella misura del 30% del contributo e la terza nella misura del 40%.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Le richieste di liquidazione con la relativa documentazione richiamata ai successivi punti 3) e 4) dovranno pervenire, via PEC ufficio.politichefamiglia@pec.governo.it, entro e non oltre i 60 giorni dalla scadenza del quadrimestre di riferimento pena decadenza del contributo.

3. La prima e seconda quota sarà corrisposta a seguito della presentazione da parte del Gestore di:
 - analisi, anche statistiche, sui fenomeni della violenza e del disagio infantile rilevati nella gestione del Numero 114;
 - una relazione dettagliata attestante le attività realizzate ed i risultati conseguiti nel periodo di riferimento rispetto alla gestione complessiva del Numero 114;
 - un rendiconto analitico delle spese effettivamente e complessivamente sostenute – ciascuna riferita puntualmente ad attività realizzate per la gestione del Numero – nel periodo di riferimento e corredato dalle fatture e/o dai giustificativi di spesa in copia conforme all'originale.
4. Per l'erogazione dell'ultima quota annuale, il Gestore dovrà far pervenire via PEC ufficio.politichefamiglia@pec.governo.it:
 - un rendiconto analitico delle spese effettivamente e complessivamente sostenute – ciascuna riferita puntualmente ad attività realizzate per la gestione del Numero 114 – nel periodo di riferimento e corredato dalle fatture e/o dai giustificativi di spesa in copia conforme all'originale;
 - una dichiarazione attestante le spese complessivamente sostenute per la gestione del Numero 114 nel periodo di riferimento;
 - una relazione dettagliata attestante le attività realizzate ed i risultati conseguiti nel periodo di riferimento;
 - analisi, anche statistiche, sui fenomeni della violenza e del disagio infantile rilevati nella gestione del Numero 114.
5. I giustificativi delle spese sostenute in esecuzione delle attività progettuali dovranno essere conservati e resi disponibili all'Amministrazione fino a cinque anni dalla conclusione del Progetto.
6. L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche sull'effettiva esecuzione delle attività.

Articolo 11

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Gestore assume, pena nullità del presente Accordo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010).
2. Il Gestore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.
3. Il Gestore dovrà comunicare, via PEC ufficio.politichefamiglia@pec.governo.it, all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione, in caso di apertura di nuovo conto ovvero entro sette giorni dalla



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

sottoscrizione del presente atto in caso di conto già acceso. Entro lo stesso termine dovrà, altresì, indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Gestore dovrà comunicare per mezzo della suddetta PEC, altresì, ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

- Il presente Accordo si intenderà, altresì, automaticamente ed espressamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, ai sensi dell'art. 3 co. 8 Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Art. 12

Utilizzo del logo del Dipartimento per le Politiche della famiglia

- Dall'avvio delle attività discende l'obbligo per il Gestore di utilizzare il logo ufficiale del Dipartimento per le Politiche della Famiglia con la dicitura "Progetto realizzato con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia" su tutta la documentazione informativa, compresi eventuali siti internet e nell'ambito di manifestazioni connesse alla realizzazione del Progetto. Il predetto logo sarà fornito dall'Amministrazione procedente all'avvio delle attività. Il materiale informativo suddetto dovrà essere messo a disposizione dell'Amministrazione, anche su supporto informatico, ai fini dell'eventuale diffusione attraverso il sito istituzionale.

Articolo 13

Trattamento dei dati personali

- Il Dipartimento, Titolare del trattamento dei dati personali, con la sottoscrizione del presente Accordo individua il Gestore quale Responsabile del trattamento dati e Responsabile per la protezione dei dati ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 e della successiva normativa nazionale di riferimento.
- Il Gestore è autorizzato a trattare per conto del Titolare tutti i dati personali necessari per la corretta esecuzione dell'Accordo, ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'Avviso. È obbligato a garantire il trattamento e la protezione dei dati rilevati nella gestione del Numero 114 sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Aggiorna in tal senso l'informativa sulla *privacy* sul sito internet dedicato al Numero 114.
- Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel Regolamento UE 2016/679.
- La durata del trattamento è limitata e coincide con la durata dell'Accordo ovvero di sue eventuali proroghe, fatti salvi l'adempimento di specifici obblighi di legge o di documentate istruzioni impartite dal Titolare.
- Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure di sicurezza, e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Articolo 14

Proroga

1. Per garantire la continuità operativa del Numero 114, attesa la finalità di pubblica emergenza di detto dispositivo, l'Amministrazione può procedere alla proroga del presente Accordo fino all'espletamento di una nuova procedura di affidamento.

Articolo 15

Clausola residuale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa riferimento alla vigente normativa di settore, tenuto conto, se del caso, della natura giuridica senza finalità di lucro del Gestore.

Articolo 16

Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Roma

Per l'Amministrazione

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE
POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Per l'Associazione S. O. S. - Il
Telefono Azzurro ONLUS"

IL PRESIDENTE